

il voto amministrativo, e riconoscere il diritto al passaggio ad impiegati civili, in determinati impieghi, dopo un certo numero di anni di servizio.

Questi i criteri ai quali si ispira la proposta di legge che abbiamo avuto l'onore di presentare e che, come dicevo, tende ad accogliere, entro giusti limiti, i desideri di una benemerita classe. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Con le consuete riserve, il Governo non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Di Fausto.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Di Fausto.

(È presa in considerazione).

#### Seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni relative ai canoni nei contratti di locazione di fondi rustici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni relative ai canoni nei contratti di locazione di fondi rustici.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 10, del quale do lettura nel nuovo testo concordato tra Ministero e Commissione:

«La proroga stabilita col decreto del ministro di agricoltura indicato nell'articolo precedente, si applica altresì alle disdette per contratti già scaduti, anche se la procedura di rilascio di immobile alla data di pubblicazione della presente legge si trovi iniziata o già definita con la convalida da parte del magistrato, qualora i salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari non abbiano per qualsiasi ragione abbandonato i rispettivi fondi.

«Tuttavia il proprietario o conduttore del fondo nei casi di cui le lettere a) b) c) d) dell'articolo 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, potrà nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale nel foglio degli annunci legali della provincia, rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, competente per ragioni di luogo, di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, nei modi e nelle forme di tale decreto, affinché determini se nel singolo caso la proroga sia da negare.

«La Commissione valuterà i singoli casi con criteri di equità e poteri di arbitro ed

amichevole compositore e nel decidere sulle opposizioni per eccepta inosservanza di patti, come alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, terrà in particolare considerazione il fatto che esista nella provincia una agitazione agraria e che tra le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro si stia discutendo la formazione di nuovi patti colonici».

BELLOTTI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOTTI PIETRO. In questo articolo compilato d'accordo tra Governo e Commissione, si fa riferimento alla Commissione arbitrale mandamentale di cui nel decreto 6 maggio 1917, n. 871.

Ora ricordo, per la pratica che modestamente ho di queste commissioni, che i pretori si lamentano sempre perchè c'è una congerie di articoli che si contraddicono gli uni cogli altri. Quindi mi parrebbe più opportuno richiamarsi all'articolo 7 e procedere a una nuova nomina delle commissioni, altrimenti succederà come ora che ci sono due commissioni mandamentali, quella del decreto del 30 gennaio, n. 880, per gli aumenti degli affitti, e le altre precedenti, il che ha dato luogo a una quantità di questioni fra le varie commissioni.

Quindi a me pare che stabilita esplicitamente la nomina della nuova Commissione, non ci debba essere dubbio che le altre cessano di esistere. Quindi ci dovremmo riferire solamente a quella Commissione di cui all'articolo 7.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro d'agricoltura*. Ritengo opportuno lasciare il testo come è, perchè non mi pare dia luogo a quella confusione che teme l'onorevole Bellotti.

Il legislatore, in questo articolo, si riferisce ad alcune condizioni particolari le quali sono state esplicitamente indicate nel decreto-legge Visocchi del 4 gennaio 1920. Con questo decreto erano demandate, per ragioni di competenza, talune controversie alle Commissioni - e qui si dice «competenti per ragioni di luogo» - di cui nel decreto luogotenenziale del 6 maggio 1917.

Non comprendo perchè queste Commissioni non si possano lasciare in vita dal momento, che in vita ancora sono, ed in alcuni luoghi funzionano, e potremmo lasciarle con questa particolare competenza, che già è